

Delibera n° 771

Estratto del processo verbale della seduta del
21 maggio 2021

oggetto:

LR 26/2020, ART 9, COMMA 24. MODALITÀ ATTUATIVE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CORRELATI ALL'ACQUISTO DI UNA PARRUCCA PER PAZIENTI AFFETTI DA ALOPECIA IN SEGUITO A TERAPIA CHEMIOTERAPICA O RADIOTERAPICA CONSEGUENTE A PATOLOGIA TUMORALE. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Ricordato che il decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. sul «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» all'art. 1, comma 2, assicura tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) l'erogazione delle prestazioni dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA) nel rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 che definisce i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA);

Richiamata la Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2019, recante la "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" che, tra le finalità di cui all'art. 2, prevede la valorizzazione della centralità della persona ed il raggiungimento di effettivi miglioramenti in termini di benessere e qualità della vita dei cittadini;

Visto l'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 e, in particolare, i commi 22, 23, e 24 che dispongono, rispettivamente, quanto segue:

22. Al fine di sostenere i pazienti affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale, alleviando il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, un contributo nella misura massima di 400 euro correlato all'acquisto di una parrucca.

23. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata all'Azienda sanitaria territorialmente competente sulla base di idonea documentazione.

24. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo, l'ammontare della concessione dei contributi, i termini di presentazione delle domande, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Dato atto che per le finalità di cui al comma 22, il comma 25 dello stesso art. 9 L.R. 26/2020 destina la spesa complessiva di 300.000,00 euro, suddivisa in ragione di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'attuazione delle disposizioni dettate dal più volte citato art. 9 della L.R. 26/2020 disciplinando i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo per l'acquisto di una parrucca ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale, l'ammontare della concessione dei contributi, i termini di presentazione delle domande, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

Ritenuto di approvare il documento allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, "Art. 9, comma 24 L.R. 26/2020. Modalità attuative per l'erogazione dei contributi correlati all'acquisto di una parrucca ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale" ed i relativi modelli A - B - e C allegati allo stesso;

Dato atto che le Aziende sanitarie sono tenute a verificare la regolarità della documentazione presentata, a determinare l'ammissibilità della richiesta di contributo ed a liquidare i contributi ai richiedenti secondo il criterio cronologico di protocollazione delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna Azienda sanitaria nell'anno solare nonché a rendicontare annualmente le spese sostenute per l'erogazione dei contributi;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla ripartizione tra le Aziende sanitarie regionali delle risorse annuali rese disponibili dall'art. 9, comma 25 della L.R. 26/2020 sulla base della popolazione residente come segue:

- € 25.000,00 ASFO;
- € 45.000,00 ASUFC;
- € 30.000,00 ASUGI;

e di prevederne il trasferimento in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare, in attuazione dell'art. 9, comma 24, della L.R. 26/2020, l'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, *"Art. 9, comma 24 L.R. 26/2020. Modalità attuative per l'erogazione dei contributi correlati all'acquisto di una parrucca ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale"* ed i relativi modelli A – B – e C allegati allo stesso;
2. le risorse annuali rese disponibili dall'art. 9, comma 25 della L.R. 26/2020 sono ripartite tra le Aziende sanitarie regionali come segue:
 - € 25.000,00 ASFO;
 - € 45.000,00 ASUFC;
 - € 30.000,00 ASUGI;e sono trasferite in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie;
3. le Aziende sanitarie sono tenute a dare seguito agli adempimenti derivanti dall'allegato A di cui al precedente punto 1. nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE